

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale
Servizio Trasporti

DISCIPLINARE REGOLANTE LA CONCESSIONE IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO CON SEDE IN ROMA PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA APPARTENENTE AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DEL LAGO DI PIEDILUCO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN CAMPO DI GARA E ALLENAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CANOTTAGGIO.

Prot.: 0013013 del 21/10/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ventuno del mese di ottobre (21/10/2022) presso il Servizio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Terni, per la presente scrittura privata sono intervenuti i Signori:

- Ing. Marco SERINI, nato a Roma il 17/12/1965 c.f.: SRN MRC 65T17 H501N domiciliato per la carica in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Terni, abilitato a stipulare gli atti ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 23 dello Statuto e dell'articolo 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto della Provincia di Terni, nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnico-Patrimoniale, Cod.Fisc. e Partiva IVA: 00179350558, di seguito denominato Concedente;

- Dott. Giuseppe ABBAGNALE nato a Pompei (NA) il 24/07/1959, c.f.: BBG GPP 59L24 G813G domiciliato per la carica in Roma, Viale Tiziano 74, nella sede della "Federazione Italiana Canottaggio", il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Presidente Federale della Federazione Italiana Canottaggio, con sede in Roma, Viale Tiziano 74, C.F. 05267450582 e Partita I.V.A. 0138091005, di seguito nominata Concessionario,

PREMESSO CHE

• con istanza del 04/10/2019, acquisita al protocollo della Provincia di Terni in data 08/10/2019 con il numero 0019407, la Federazione Italiana Canottaggio, in persona del Presidente Giuseppe Abbagnale, ha chiesto l'affidamento in concessione di un'area appartenente al demanio idrico del Lago di Piediluco per la messa in opera di un campo gara di canottaggio e delle relative strutture connesse, con le caratteristiche di seguito specificate come da documentazione integrativa inviata a mezzo PEC in data 18/11/2019 ed acquisita al protocollo della Provincia di Terni in medesima data con il numero 0021461:

1. campo di gara, delimitato da boe galleggianti, avente lunghezza di metri 2.000,00 e larghezza di metri 100,00 per una superficie lacuale occupata di m² 200.000,00, da montarsi in acqua per il periodo necessario (gare e in misura ridotta per allenamenti) e poi rimosso e non impedente, durante la sua permanenza in acqua, l'uso della porzione di demanio interessata ad altri soggetti;
2. pontile di partenza avente una lunghezza di metri 120,00 ed una larghezza di metri 1,00, per una superficie lacuale interessata di m² 120,00;
3. torrette starter e giudici (in numero di tre), ciascuna occupante una superficie di m² 9,00 (metri 3,00*3,00), per una superficie lacuale interessata di m² 27,00 (metri 9,00*3),

• la documentazione allegata alla istanza e quella rimessa successivamente dalla Federazione Italiana Canottaggio su richiesta del Servizio Trasporti della Provincia di Terni ad esito della relativa istruttoria è stata ritenuta completa ed idonea ai fini della valutazione della richiesta e della decisione in ordine alla richiesta concessione;

• la istanza della Federazione Italiana Canottaggio è stata pubblicata, come previsto dalla D.G.R. 661/2019, all'Albo Pretorio della Provincia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 22/06/2021) ed all'Albo Pretorio del Comune di Terni (certificato di pubblicazione n. 2796/2021) dal 22/06/2021 al 22/07/2021 e che entro i termini previsti è stato presentato in data 15/07/2021, numero di acquisizione al protocollo della Provincia di Terni 0008749, un atto di opposizione da parte delle associazioni ambientaliste WWF Terni, Verdi-Ambiente-Società (V.A.S.) e Federazione dei Verdi di Terni;

VISTI:

• il R.D. 1/12/1895 n. 726 "Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze";

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale

Servizio Trasporti

- la L.R. Regione Umbria 23/12/2004 n. 33 "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale";
- l'art.68 comma 1. lettera i) della L.R. Regione Umbria 2/3/1999 n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la L.R. Regione Umbria 2/4/2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative";
- le norme di cui alla "Disciplina della Navigazione e della Gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni" approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/05/2007 ed alle "Procedure operative" approvate con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1418 del 13/10/2008
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 661 del 17/05/2019 recante "Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori";

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 430 del 12/10/2022, esecutiva dal 12/10/2022

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2.

2.1 La Provincia di Terni come sopra rappresentata (d'ora in poi: Concedente), **rilascia** alla FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, rappresentata dal Sig. Dott. Giuseppe Abbagnale nato a Pompei (NA) il 24/07/1959, c.f.: BBG GPP 59L24 G813G domiciliato per la carica in Roma, Viale Tiziano 74, nella sede della "Federazione Italiana Canottaggio", con sede in Roma, Viale Tiziano 74, C.F. 05267450582 e Partita I.V.A. 0138091005 C.F. 05267450582, P.Iva 01382091005, (d'ora in poi: Concessionario):

a) - **concessione** per la occupazione di un'area appartenente al demanio della navigazione interna - Lago di Piediluco, con un pontile di partenza (superficie lacuale interessata di m² 120,00) e tre torrette starter e giudici (superficie lacuale interessata di m² 9,00 per ciascuna torretta, per un totale di m² 27,00) da utilizzarsi in occasione di gare ed allenamenti per lo svolgimento della disciplina sportiva del canottaggio;

b) - **autorizzazione**, in occasione di gare e/o allenamenti e per un periodo massimo di giorni duecento/anno, ad installare sulla superficie del Lago di Piediluco un campo di gara rimovibile, delimitato da boe galleggianti, avente lunghezza di metri 2.000,00 e larghezza di metri 100,00 per una superficie lacuale occupata di m² 200.000,00 che, non impendendo l'utilizzo della superficie lacuale da parte di altri soggetti, non è oggetto di specifica concessione, disponendo tuttavia che il montaggio e lo smontaggio del campo siano preventivamente comunicati alla Provincia di Terni ai fini del computo delle giornali totali di utilizzo e che il campo sia realizzato esclusivamente con materiali rimovibili consentendo la fruizione della superficie lacuale da parte di qualunque altro soggetto, salvo divieti espressamente posti dalle Autorità competenti in materia di navigazione sul Lago di Piediluco;

Articolo 3.

3.1 La concessione e l'autorizzazione di cui all'articolo 2. sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) Il Concessionario rimane interamente ed esclusivamente responsabile dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi in ragione della occupazione della superficie oggetto della concessione; si obbliga inoltre a tenere sollevata e indenne il Concedente da qualsiasi rapporto che lo stesso dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale
Servizio Trasporti

- b) saranno a carico del Concessionario tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti l'esercizio e la realizzazione delle opere;
- c) il Concessionario rimane obbligato, a propria cura e spese, al mantenimento in perfetto stato di quanto realizzato;
- d) in presenza di condizioni metereologiche avverse il Concessionario dovrà garantire il monitoraggio delle strutture e degli ancoraggi del pontile al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire possibili danni alle sponde.

Articolo 4.

4.1 Il Concessionario si obbliga ad apporre, lungo la superficie demaniale interessata, idonea cartellonistica pubblicamente visibile riportante l'oggetto e gli estremi della concessione demaniale, nonché apposita segnaletica verticale indicante agli utenti il divieto di utilizzare impropriamente l'opera.

4.2 La manutenzione della cartellonistica e della segnaletica è a cura del Concessionario. Il Concedente controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

Articolo 5.

5.1 I beni si intendono concessi nello stato in cui si trovano. Allo scadere della concessione, il Concessionario si obbliga a restituire lo spazio demaniale concesso ed a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di alcun genere e natura per le opere eseguite, alla rimozione dei manufatti e strutture, con facoltà per il Concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.

Articolo 6.

6.1 Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie, nonché a sostenere gli oneri e le contribuzioni di qualunque natura gravanti sull'opera.

Articolo 7.

7.1 Il Concedente ha diritto, qualora ne ravvisi la necessità, di accedere in qualsiasi momento ai beni demaniali, per effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune e per indicare le opere di manutenzione di cui il bene necessita.

7.2 Il Concessionario sarà obbligato ad eseguire i lavori indicati come necessari dal Concedente, pena la revoca della concessione e l'acquisizione del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni.

Articolo 8.

8.1 Il Concessionario dal momento del rilascio della concessione assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni derivanti (anche verso terzi) da esso, dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri di tale area.

8.2 Il Concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, se del caso, a carico del Concessionario.

Articolo 9.

9.1 Le modificazioni dell'opera devono essere autorizzate dal Concedente.

9.2 Le variazioni dell'opera autorizzate in corso d'anno che comportano una variazione in aumento del canone, danno luogo al pagamento del relativo canone, con effetto dalla data dell'atto amministrativo di autorizzazione e previa compensazione con quello già corrisposto per il medesimo anno; il concessionario dovrà, altresì, provvedere all'integrazione del deposito cauzionale.

9.3 Le variazioni dell'opera autorizzate in corso d'anno che comportano una variazione in diminuzione del canone, danno luogo alla riduzione del relativo canone con effetto dall'annualità successiva a quella in cui è stato emanato l'atto

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale

Servizio Trasporti

amministrativo di autorizzazione alla variazione stessa. Le variazioni dell'opera con riduzione del canone non comportano variazioni dell'importo del deposito cauzionale.

Articolo 10.

10.1 Il Concessionario non può cedere ad altri, neanche parzialmente, il rapporto concessorio. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale e deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente.

Articolo 11.

11.1 Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è vietato senza specifica autorizzazione dell'autorità demaniale.

11.2 Nel caso di trasferimento della concessione per atto tra vivi il precedente titolare della concessione rimane obbligato al pagamento del canone sino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione al subentro. Qualora il trasferimento avvenga in corso d'anno il nuovo titolare è tenuto al pagamento del canone a partire dall'anno successivo a quello dell'emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione al subentro.

Articolo 12.

12.1 Il Concessionario si obbliga a corrispondere, entro il mese di febbraio di ogni anno solare e per tutta la durata della concessione, un canone anticipato pari a Euro **849,44 (ottocentoquarantanove/44)**, soggetto annualmente alla rivalutazione ISTAT, determinato applicando a ciascuna struttura oggetto di concessione (un pontile e tre torrette) il canone minimo ricognitorio di cui alla tabella 1 - Allegato 1 alla D.G.R. 661/2019; il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario avente IBAN **IT48L0200803033000029502707** intestato a "Regione Umbria - Tesoreria regionale" acceso presso Unicredit S.p.A., Filiale di Perugia Fontivegge e riportare obbligatoriamente la seguente causale: "Concessione demaniale Provincia di Terni prot. ... del ... - canone annuale anno ...".

12.2 In caso di ritardato pagamento i canoni maturati saranno maggiorati degli interessi legali. Il canone deve essere corrisposto anche quando il Concessionario non fa uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo tutti i casi di diritto di rinuncia.

12.3 Il Concessionario, a garanzia della concessione, ha dimostrato l'avvenuto versamento:

- del deposito cauzionale infruttifero di Euro 849,44 (ottocentoquarantanove/44) come da ricevuta acquisita agli atti del Concedente attestante il pagamento effettuato sul conto corrente bancario IBAN: **IT48L0200803033000029502707** - intestato a "Regione Umbria - Tesoreria regionale" acceso presso Unicredit S.p.A., Filiale Perugia Fontivegge, con la seguente causale: "Deposito cauzionale per concessione demaniale Provincia di Terni prot. ... del ...";

- del canone riferito alla annualità 2022 per il periodo intercorrente fra la data di esecutività della determina di concessione e il 31/12/2022, pari a giorni ottanta, per un importo di Euro 186,18 (849,44/365 x 80), come da ricevuta acquisita agli atti del Concedente.

12.4 Le richieste di pagamento del canone dovranno essere inoltrate al seguente recapito: "Federazione Italiana Canottaggio" - Viale Tiziano 74, 00196 ROMA, anche a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo "presidente@pec.canottaggio.org". Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Terni qualunque variazione che riguardi il recapito predetto.

Articolo 13.

13.1 La concessione è assentita, salvo quanto disposto dal successivo articolo 13, per la durata di anni sei, mesi due e giorni venti a decorrere dalla data di esecutività della determina di concessione e quindi con scadenza al 31 dicembre 2028.

Analoga durata viene stabilita per l'autorizzazione di cui al punto b) dell'articolo 2.

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale

Servizio Trasporti

13.2 Il Concessionario può chiedere il rinnovo della presente concessione, presentando apposita istanza almeno sei mesi prima della sua scadenza. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia stata presentata istanza di rinnovo, la concessione si intende estinta.

Articolo 14.

14.1 La concessione, oltre che per scadenza naturale del termine, cessa per rinuncia, decadenza e revoca.

14.2 In tutti i casi il Concedente può disporre che il Concessionario proceda, a propria cura e spese, al ripristino dello stato primitivo dei luoghi in conformità delle disposizioni impartite dall'autorità demaniale medesima. In nessun caso il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennità.

14.3 Qualora ricorra l'onere a carico del Concessionario al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario non è tenuto al pagamento del canone dal primo giorno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

14.4 In caso di rinuncia il Concessionario deve farne dichiarazione alla Provincia di Terni, senza apporvi condizioni.

14.5 In caso di rinuncia alla concessione in corso d'anno, il Concessionario rimane obbligato al pagamento del canone. Qualora sia previsto l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, la rinuncia comporta l'esonero dal pagamento del canone dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

14.6 Qualora per motivi di interesse pubblico il Concedente disponga la revoca della concessione, il Concessionario rimane obbligato al pagamento dell'annualità di canone.

14.7 E' disposta la decadenza della concessione per: destinazione d'uso diversa da quella stabilita nel presente atto, per mancato pagamento di una annualità di canone o per mancato rispetto di qualsiasi obbligo e onere derivante dalla concessione stessa.

14.8 In caso di decadenza della concessione disposta in corso d'anno, il Concessionario rimane obbligato al pagamento dell'annualità di canone. Qualora ricorra l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario non è tenuto al pagamento del canone dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 15.

15.1 La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Articolo 16.

16.1 Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e le indicazioni di cui al progetto definitivo nonché tutte le prescrizioni all'uso sancite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 17.

17.1 La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione.

Articolo 18.

18.1 Il Concessionario obbliga fin d'ora se stesso, in ogni ampia forma di legge, per l'osservanza delle obbligazioni assunte.

Articolo 19.

19.1 Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il Concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche qualora ne derivasse una minor comodità o una maggiore spesa.

PROVINCIA DI TERNI

Area Tecnico - Patrimoniale
Servizio Trasporti

Articolo 20.

20.1 Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario, il quale si obbliga, altresì, a provvedere alla registrazione del presente atto e al pagamento delle relative imposte, nonché a fornire, a pena di revoca della concessione, entro quaranta giorni dalla sottoscrizione, attestazione dell'avvenuta registrazione dell'atto.

Articolo 21.

21.1 Il Concessionario è immesso nell'occupazione dell'area concessa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto senza necessità di apposito verbale di consegna.

Articolo 22.

22.1. Il Concessionario dichiara di avere preso visione del "Regolamento della Navigazione e della gestione demaniale dei laghi della Provincia di Terni" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/05/2007 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 17/05/2019.

Articolo 23.

22.1 Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il rispettivo trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente concessione.

Articolo 24.

24.1 Per ogni eventuale controversia riguardante la concessione e l'applicazione del presente disciplinare resta competente il Foro di Terni.

Letto, approvato e sottoscritto.


Dott. Giuseppe ABBAGNALE

 Firmato digitalmente da
SERINI MARCO
C: IT
Il Concedente
Ing. Marco SERINI

Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti approvano specificatamente gli articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24.

Il Concessionario
Dott. Giuseppe ABBAGNALE

Il Concedente
Ing. Marco SERINI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.


Dott. Giuseppe ABBAGNALE

 Firmato digitalmente da
SERINI MARCO
C: IT